



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 141 del 08/06/2015 – 09/07/2015</b> <b>Udienza pubblica del 24/03/2015</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Contributo delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Disposizioni volte alla riduzione di specifiche spese delle Regioni speciali e degli enti locali situati nel loro territorio, con obbligo di versare le relative somme ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia - Lamentata disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dell'art. 1 della legge censurata - Asserita violazione della speciale autonomia finanziaria - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa - Asserita violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria - Insussistenza - Errata applicabilità della clausola di salvaguardia - Possibilità che il legislatore statale, al fine di orientare qualitativamente la riduzione delle spese, rivolga alle autonomie speciali prescrizioni puntuali configurate come oneri, la cui osservanza evita la conseguenza sanzionatoria della perdita dei trasferimenti erariali - Infondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Va rilevata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per violazione di numerosi parametri costituzionali, dell'art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013”, che obbligano le regioni autonome a concorrere al risanamento della finanza pubblica, versando le somme derivanti dalle riduzioni di spesa in un adeguato capitolo delle entrate del bilancio dello Stato. Le norme statali impugnate infatti, mostrano attenzione alla quantità e alla qualità della spesa alla quale tutti gli italiani compreso quelli delle Regioni a statuto speciale,, in un contesto di grave crisi economica, non devono sottrarsi, sempre nel rispetto delle garanzie e forme</p>



	<p>costituzionali. Pertanto, ciò non viene giustificato nemmeno dalla clausola di salvaguardia, contemplata dal comma 554, che costituisce una garanzia del rispetto del potere legislativo delle Regioni a statuto speciale. Ma il fatto che le disposizioni statali non siano immediatamente applicabili non vuol dire che non si rivolgano anche a queste Regioni a statuto speciale che devono adeguare la disciplina regionale a quella statale, evitando così la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 145.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge 24/12/2012, n. 228 art. 1, co. 138  legge 24/12/2012, n. 228 art. 1, co. 141  legge 24/12/2012, n. 228 art. 1, co. 142  legge 24/12/2012, n. 228 art. 1, co. 143  legge 24/12/2012, n. 228 art. 1, co. 146</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117, co. 3  Costituzione art. 117, co. 4  Costituzione art. 119  legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10  statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1)  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49  statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965, n. 114  decreto legislativo 02/01/1997, n. 9 art. 9  legge 13/12/2010, n. 220</p>

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

